



**DECRETO 14 febbraio 2000**

**Attuazione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.**

*(GU n. 52 del 3 marzo 2000)*

**IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 93 dello stesso codice della strada che al comma 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di procedure e di documentazione occorrente per l'immatricolazione dei veicoli nonché degli elementi da indicare nella carta di circolazione;

Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopraccitato art. 229 del codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materia del regolamento;

Vista la direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L138 del 1° giugno 1999;

Decreta:

**Art. 1.**

1. Il presente decreto si applica ai documenti di cui all'art. 93 del nuovo codice della strada rilasciati all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.

Esso non pregiudica il diritto di utilizzare per l'immatricolazione temporanea dei veicoli documenti eventualmente non interamente conformi ai requisiti del decreto.

**Art. 2.**

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) veicolo: i veicoli conformi alla definizione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 8 maggio 1995 di recepimento della direttiva 92/53/CEE del Consiglio che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e all'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote;



- 2 -

b) immatricolazione: l'autorizzazione amministrativa per l'immissione in circolazione di un veicolo, comportante l'identificazione di quest'ultimo e il rilascio di un numero di serie, denominato numero di immatricolazione;

c) carta di circolazione: il documento, di cui all'articolo 93 del nuovo codice della strada, attestante che il veicolo è immatricolato;

d) intestatario della carta di circolazione: la persona ai cui nome è immatricolato un veicolo;

e) *sospensione: un periodo di tempo durante il quale un veicolo non è autorizzato a circolare sulla rete stradale, trascorso il quale, sempre che siano venute meno le ragioni della sospensione, il veicolo può essere nuovamente autorizzato a circolare senza che ciò comporti una nuova procedura di immatricolazione;*<sup>(1)</sup>

f) *cancellazione di una immatricolazione: la cancellazione dell'autorizzazione alla circolazione di un veicolo sulla rete stradale.*<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lett. a), del Decreto ministeriale 12.05.2017 (GU n. 133 del 10.06. 2017).

### **Art. 3.**

1. Il Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, in sede di immatricolazione dei veicoli di cui all'art. 2, rilascia una carta di circolazione conforme a quella definita "Parte I" nell'allegato I al presente decreto.

2. Nel caso di rilascio di una nuova carta di circolazione (reimmatricolazione) per un veicolo immatricolato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, viene utilizzato un modello di carta di circolazione conforme al presente decreto, annotandovi unicamente le diciture per le quali sono disponibili i dati richiesti.

3. I dati riportati sulla carta di circolazione conforme a quella definita "Parte I", nell'allegato I al presente decreto, sono rappresentati da codici comunitari armonizzati figuranti nello stesso allegato.

4. *I dati di tutti i veicoli immatricolati sono registrati elettronicamente. Tali dati comprendono:*

*a) tutti gli elementi obbligatori di cui al punto II.5 dell'allegato I e gli elementi di cui al punto II.6 (J) e II.6 (V.7) e (V.9) di tale allegato, qualora i dati siano disponibili;*

*b) altri dati non obbligatori elencati nell'allegato I o i dati del certificato di conformità previsti nella direttiva 2007/46/CE, ove possibile;*

*c) i risultati dei controlli tecnici periodici obbligatori in conformità alla direttiva 2014/45/UE ed il periodo di validità del certificato di revisione.*<sup>(1)</sup>

5. *Nell'ambito del presente decreto, ai fini del trattamento dei dati personali, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2005, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali.*<sup>(1)</sup>

6. *I dati tecnici dei veicoli sono messi a disposizione delle autorità competenti o dei centri di controllo ai fini dei controlli tecnici periodici. Al fine di evitare usi impropri, il Ministero delle*



*infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la Motorizzazione può limitare l'utilizzo e la diffusione dei predetti dati.*<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), del Decreto ministeriale 12.05.2017 (GU n. 133 del 10.06 2017).

#### **Art. 3-bis<sup>(1)</sup>**

*1. Qualora l'autorità competente riceva la notifica di un controllo tecnico periodico da cui risulta che l'autorizzazione ad utilizzare un determinato veicolo su strada è stata sospesa ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2014/45/UE, tale sospensione è registrata elettronicamente e il veicolo in questione è sottoposto ad un ulteriore controllo tecnico. La sospensione è efficace fino a quando il veicolo non abbia superato un nuovo controllo tecnico. Una volta che il veicolo ha superato il nuovo controllo, il suo utilizzo nella circolazione stradale è nuovamente autorizzato senza ritardi e senza che sia necessaria una nuova procedura di immatricolazione. L'autorità competente adotta misure volte a facilitare l'effettuazione di un nuovo controllo tecnico di un veicolo la cui autorizzazione all'utilizzo sulla rete stradale pubblica sia stata sospesa. Tali misure possono comportare l'autorizzazione a circolare sulla rete stradale pubblica tra il luogo della riparazione ed il centro di controllo al fine del controllo tecnico.*

*2. In caso di trasferimento della proprietà del veicolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 94, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

*3. Nel caso in cui l'autorità competente riceva una notifica in base alla quale il veicolo è stato dichiarato veicolo fuori uso, a norma del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni, l'immatricolazione di tale veicolo è cancellata in modo permanente e tale informazione è inserita nel registro elettronico dell'archivio nazionale dei veicoli.*

<sup>(1)</sup> Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. c), del Decreto ministeriale 12.05.2017 (GU n. 133 del 10.06 2017).

#### **Art. 4.**

1. Ai fini della identificazione di un veicolo nella circolazione stradale, il conducente deve detenere la parte I della carta di circolazione.

2. Ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro, deve, in ogni caso, essere consegnata al Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione la parte I della vecchia carta di circolazione e qualora sia stata rilasciata, la parte II. La parte o le parti consegnate della vecchia carta di circolazione sono conservate per almeno sei mesi ed entro due mesi sono informate le autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata. La carta è rispedita alle autorità che l'hanno rilasciata qualora queste ne



- 4 -

facciano richiesta entro sei mesi dal ritiro. Allorché la carta di circolazione si compone delle parti I e II e la parte II non è disponibile si procede alla nuova immatricolazione soltanto dopo avere ottenuto la conferma, per via scritta o elettronica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo era stato immatricolato in precedenza, che il richiedente ha il diritto di immatricolare nuovamente il veicolo in un altro Stato membro.

*3. Fatti salvi l'art. 5, comma 4, e l'art. 8, comma 3, della direttiva 2014/45/CE, è riconosciuta, in linea di principio, la validità del certificato di revisione in caso di trasferimento di proprietà del veicolo che abbia un valido attestato del controllo tecnico periodico.*<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lett. d), del Decreto ministeriale 12.05.2017 (GU n. 133 del 10.06 2017).

#### **Art. 5.**

1. Gli allegati, I e II, al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

#### **Art. 6.**

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto non pregiudicano la validità delle carte di circolazione già rilasciate sulla base dell'art. 93 del nuovo codice della strada. Pertanto ai fini della identificazione dei veicoli, le vecchie carte di circolazione permangono valide.

2. Con decreto dirigenziale da emanare entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto verrà stabilita la data alla quale il Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione inizierà la distribuzione delle carte di circolazione redatte in conformità all'allegato I e ne verrà pubblicizzato il fac-simile.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2000

p. Il Ministro: Angelini

**ALLEGATI**

**Allegati 1 e 2**